



GAL OITREPO' MANTOVANO

Società consortile a responsabilità limitata

Regolamento interno

QUOTE SOCIETARIE

(approvato dall'Assemblea il 29/04/2010)



SCOPO ED APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i criteri e le modalità di partecipazione dei soci alla copertura dei costi di esercizio della società.

Articolo 2

Le prescrizioni di questo regolamento vincolano tutti i soci della società.

DETERMINAZIONE DELLA MODALITA' DI COPERTURA DEI COSTI DI ESERCIZIO

Articolo 3

Premesso che la società ha natura e finalità consortili, i soci devono contribuire alla copertura dei costi di esercizio della società medesima mediante versamento di quote annuali determinate sulla base dei costi del bilancio di previsione, da approvare annualmente, presentati all'assemblea per l'approvazione, con criteri che tengano conto di

- a. enti pubblici siti nel territorio di competenza e/o beneficiari delle iniziative e dell'attività della società ;
- b. enti diversi da quelli pubblici centrali e periferici istituzionali (Stato, regioni, province, comuni, CCIAA, ecc.) che hanno competenze o svolgono attività in più comuni già soci della società ;
- c. enti e imprenditori privati siti nel territorio di competenza della società ovvero che svolgono attività ovvero hanno interessi nel territorio medesimo;
- d. enti pubblici, società, associazioni, pro-loco, ONLUS e imprenditori privati siti in territori diversi da quello di competenza della società e, pertanto, non beneficiari dell'attività e iniziative della società stessa ;
- e. associazioni culturali, pro-loco, ONLUS operanti sul territorio di competenza della società;



Articolo 4

Il versamento viene effettuato a **titolo definitivo in unica soluzione** per l'anno in cui è stata deliberata la quota, entro la data prevista dall'art. 6

Articolo 5

I soci di cui alla lettera a) articolo 3, devono comunicare il numero degli abitanti residenti nel proprio territorio interessato alle iniziative della società all'atto della ammissione nonché successivamente entro il 31 gennaio di ogni esercizio.

VERSAMENTO DELLE QUOTE

Articolo 6

La quota, determinata come previsto al precedente art. 3, deve essere versata comunque entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.

Articolo 7

Salvo i casi di forza maggiore, il ritardo nel versamento delle quote comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura del saggio legale maggiorato della misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci con deliberazione valida sino a revoca.

Articolo 8

Contro l'applicazione del presente regolamento nonché dei provvedimenti adottati nei suoi confronti il socio può ricorrere soltanto al Collegio Arbitrale come da disposizioni statutarie